



ARTICOLO 14

Una convenzione che aiuta

LA CONVENZIONE

La Convenzione art. 14 consente:

- 1.** alle aziende di assolvere agli obblighi previsti dalla l. 68/99 assegnando una o più commesse di lavoro ad una Cooperativa Sociale di tipo B che si fa carico dell'assunzione del lavoratore con disabilità al posto del datore di lavoro obbligato.
- 2.** alle persone con disabilità con particolari difficoltà di integrazione nel mercato del lavoro ordinario, di essere inserite in contesti lavorativi

VANTAGGI per l'AZIENDA



Adempiere agli obblighi occupazionali

Possibilità di adempiere ad una parte dei propri obblighi occupazionali senza assunzione diretta dei lavoratori con disabilità, ma conferendo commesse di lavoro alle cooperative B.



Assumere un lavoratore formato

L'azienda può assumere, al termine della convenzione, un lavoratore che è stato formato all'interno della cooperativa sulle specifiche mansioni relative alla commessa di lavoro.



Ridurre i costi di produzione

L'azienda può ridurre i costi di produzione esternalizzando parte delle attività ed assolvendo contestualmente all'obbligo di assunzione ex L. 68/99.



Evitare le sanzioni

Attivando la convenzione, l'Azienda evita le conseguenze previste in caso di non ottemperanza agli obblighi occupazionali previsti dalla L. 68/99 (sanzioni amministrative, esclusioni dagli appalti pubblici, avviamenti obbligatori...).